

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL: 16/09/2022

Rev.	Descrizione attività svolte
1	Documento approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio con delibera del 16/09/2022

*Questo documento è proprietà della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

**INDICE**

<b>PROTOCOLLI DI PARTE GENERALE</b> .....	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI E RIFERIMENTI</b> .....	<b>5</b>
<b>1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>6</b>
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti dipendenti da reato presupposto .....	6
1.2 Fattispecie di reato .....	7
1.3 Apparato sanzionatorio .....	8
1.4 Modello di Organizzazione, Gestione e controllo: adozione ed esonero della responsabilità .....	9
1.5 Linee guida di categoria .....	11
<b>2 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> .....	<b>13</b>
2.1 L'Assetto di Governance .....	14
2.2 Organi e Competenze .....	14
2.3 Gli strumenti di Governance .....	15
2.4 Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie.....	16
<b>3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>17</b>
3.1 La metodologia adottata .....	17
3.2 Il progetto di Fondazione ITS per la redazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D. Lgs. 231/2001 .....	18
3.3 I Principi General Preventivi .....	18
3.4 Rinvio: Il Codice etico e il Sistema disciplinare .....	19
3.5 Aggiornamento e adeguamento.....	20
<b>4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS 231.01</b> .....	<b>21</b>
4.3 Sistema di segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing .....	23
<b>5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE</b> .....	<b>24</b>
5.1 Premessa.....	24
5.2 Comunicazione e Diffusione del Modello .....	24
5.3 Diffusione ai Collaboratori Esterni .....	25
<b>6 ADOZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>26</b>
<b>PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE</b> .....	<b>27</b>
<b>FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE</b> .....	<b>28</b>
<b>A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>30</b>
<b>B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>39</b>
<b>C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>41</b>
<b>D. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>43</b>
<b>E. DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>46</b>
<b>F. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 - SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>48</b>
<b>G. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>51</b>
<b>H. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>52</b>
<b>I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)</b> .....	<b>54</b>
<b>L. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>55</b>
<b>M. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>57</b>

<b>M. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01)</b> .....	<b>60</b>
<b>SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....	<b>61</b>
<b>1. AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO</b> .....	<b>62</b>
<b>2. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/2001)</b> .....	<b>62</b>
2.1 Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Interno .....	62
2.1.1 <i>Principi Generali</i> .....	62
2.2 Tipologie di Sanzioni Disciplinari .....	63
2.2.1 <i>Sanzioni per tutti i Dipendenti</i> .....	63
2.2.2 <i>Misure nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva</i> .....	64
2.2.3 <i>Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti</i> .....	65
2.2.4 <i>Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)</i> .....	65
2.3 Principi Procedurali .....	65
2.3.2 <i>Tentativo</i> .....	66
2.3.3 <i>Informazione e Formazione</i> .....	66
<b>REATI PRESUPPOSTO</b> .....	<b>67</b>



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(EX D. LGS. 231/01)

Rel.: 1.0

Del: 16/09/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE**  
**MECCATRONICO DEL LAZIO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

**PROTOCOLLI DI PARTE GENERALE**

---

## DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

**Aree Sensibili:** processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni;

**Codice Etico:** il Codice portante i principi valoriali e comportamentali definiti da Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico Del Lazio;

**Collaboratori:** i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;

**D. Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

**Destinatari** delle prescrizioni contenute nel Modello: membri degli Organi dell'Ente, collaboratori, consulenti, fornitori e partner;

**Esponenti Aziendali:** tutti i collaboratori dell'Ente, apicali e sottoposti, aventi un rapporto di lavoro con la Fondazione, compresi i membri degli Organi dell'Ente;

**Fornitori:** i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, non legati all'Ente da vincoli di subordinazione, bensì da rapporti contrattuali;

**Flussi informativi:** dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza dell'Ente periodicamente o "ad evento";

**Legge, 30/11/2017 n° 179:** Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017);

**Linee Guida:** Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate a giugno 2021);

**Modello** (o "MOG"): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D. Lgs. n. 231/2001;

**Organi dell'Ente:** il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico, l'Assemblea di partecipazione e il Revisore dei Conti;

**Organismo di Vigilanza o OdV:** ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/01, l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

**P.A.:** ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio".

**Partners:** le controparti contrattuali con le quali la Fondazione può intrattenere una forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. A.T.I., consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere);

**Protocollo:** insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre il rischio di commissione di reato;

**Reati:** le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;

**Ente:** Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio (di seguito anche "Fondazione ITS").

## 1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 riporta il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, la quale introduce per la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche sprovvisti di personalità giuridica, per i reati posti in essere da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente che rappresentano, nell’interesse o vantaggio dello stesso.

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinate categorie di reato poste in essere a suo vantaggio o interesse da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell’Ente, attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale di regola nell’ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell’ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di **non incorrere nella responsabilità amministrativa** dipendente da reato se prova che:

- a. prima della commissione del reato, **l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il **compito di vigilare** sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell’Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione.

### 1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO PRESUPPOSTO

L’articolo 5 del decreto legislativo 231 del 2001, rubricato “*Responsabilità dell’Ente*”, stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all’Ente la responsabilità del reato.

Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell’Ente ai soli reati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”; la previsione introduce così un primo presupposto “*oggettivo*” di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per l’ente o un vantaggio per questo.

Il comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell’ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell’articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “*l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, quest’ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I suddetti termini risultano alternativi: l'"interesse" ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, suscettibile di una valutazione *ex ante*, consistente nella finalizzazione della condotta rispetto ad un'esigenza dell'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Situazione d'interesse che può risultare "*esclusiva o concorrente*" per l'ente, purché non esclusiva rispetto all'autore del reato o al terzo, in tal caso venendo meno il richiesto presupposto oggettivo.

Diversamente, la natura del vantaggio è oggettiva e opera *ex post*: anche in assenza di un fine *pro-società* la realizzazione di un risultato utile per l'ente collettivo, causalmente derivante dalla condotta posta in essere dall'autore del reato, è in grado di incardinare la responsabilità del soggetto metagiuridico.

Il concetto di "vantaggio" è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, potendo limitarsi a sostanziare ad es. l'acquisizione di particolari posizioni nel mercato, ovvero di una condizione di preferenza.

Quanto al presupposto soggettivo, sempre il cit. art. 5 opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

Ne consegue una diversificazione dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, di rilievo difensivo a carico dell'ente, nella seconda, dimostrativo della responsabilità e a carico dell'Accusa.

La duplice categoria soggettiva distingue due categorie di Esponenti aziendali<sup>1</sup>:

- **soggetti in "posizione apicale"**, (art. 5, comma 1, lett. a), quali "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso";
- **soggetti "sottoposti"**, (comma 1, lett. b), quali lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente (es. consulenti e *outsourcers*), ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 D. Lgs. 231/01).

## 1.2 FATTISPECIE DI REATO

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto:

*"[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento"*.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati rende lo strumento giuridico efficace; sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali

<sup>1</sup> Nel seguito unitariamente indicati quali soggetti legati da un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, anche dirigenziale, con la società ed operanti nel suo nome/interesse.

ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del Modello.

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.<sup>2</sup>

### 1.3 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in **Pecuniarie, Interdittive, Confisca, Pubblicazione della Sentenza.**

Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le **sanzioni interdittive**, il giudice può irrogare (cumulativamente) anche tali sanzioni che permangono in capo all'ente condannato anche nel caso di mutazioni soggettive risultanti da operazioni straordinarie.

Tali sanzioni sono elencate, in termini decrescenti d'intensità, dall'art. 9, 2° comma:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.<sup>3</sup>, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi o confisca.

Le suddette sanzioni risultano irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del Decreto e specificamente:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

<sup>2</sup> L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

<sup>3</sup> Tale intendendosi ogni tipo di ente di natura e funzione pubblica, le società con capitale a controllo pubblico, nonché le Authorities.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, secondo quanto disposto dall'Art.16, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 essere *applicate in via definitiva* (come, ad esempio, nel caso dei *Delitti di criminalità organizzata* in base all'Art. 2, comma 29, punto 4 del D. Lgs. 94/2009); ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 45, ossia, gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente (*fumus*) e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della medesima indole di quello realizzato (*periculum*), il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione anticipata in sede cautelare di una misura interdittiva individuata nei modi di cui all'art. 46.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

Sulla base dell'art. 17, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

In merito alla **confisca** (*e/o sequestro preventivo in sede cautelare*) è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna (*in caso di applicazione di una sanzione interdittiva*) consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, nel sito internet del Ministero della giustizia, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

#### 1.4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'adozione del Modello rimane una scelta dell'ente stesso; l'articolo 6 del Decreto sancisce, infatti, la facoltativa adozione ("onere" e non "obbligo") del Modello di organizzazione, gestione e controllo con finalità penal- preventiva da parte del singolo ente collettivo.

La scelta da parte dell'ente di dotarsi di un modello ne impone, tuttavia, la costruzione "*tailor made*" ovvero basata su caratteri peculiari della realtà societaria stessa (es: assetto organizzativo ed operativo, linea di business, ecc).

La verifica sull'adeguatezza, efficacia ed effettività del Modello adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al giudice e da esso operata *post factum*, mediante una verifica prognostica *ex ante*.

Il Decreto sancisce, altresì, che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello, può comportare da parte del giudice la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l'ente collettivo risulti privo di un MOG, resta possibile l'elaborazione ed adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d'esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

Infatti, ciò che si chiede all'ente è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei reati della medesima *species di quello commesso*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione (*nemo ad impossibilia tenetur*).

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell'introdurre la suddetta forma specifica di esonero da detta responsabilità ne prevedono due forme diverse a seconda che il soggetto agente sia qualificabile come apicale o sottoposto. L'art. 6, infatti, rispetto ai soggetti in posizione apicale dispone che l'Ente non risponde qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il **compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è **stato affidato a un organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno **agito eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "*colpa organizzativa*".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuta<sup>5</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova. Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, l'adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell'ente e comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, chiamata a dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione dello stesso.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;

<sup>5</sup> Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ogni Ente collettivo ha la facoltà di dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, conforme alle peculiarità della realtà societaria.

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Sotto il profilo giuridico, gli ITS si configurano come Fondazioni di partecipazione, ossia un'istituzione di diritto privato atipico che racchiude in sé alcuni degli elementi propri della fondazione, combinati con alcune peculiarità dell'associazione, e rappresenta un nuovo modello organizzativo distinto dalle figure tipizzate dal codice civile.

Pur essendo soggetto di natura privata, come previsto dal Decreto interministeriale 93 del 7 febbraio 2013, e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'attuale prevalente finanziamento con risorse pubbliche - statali e regionali - comporta la qualificazione degli ITS come *"organismi di diritto pubblico"* dotati di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

L'adozione del modello per una Fondazione ITS non è obbligatorio, ma auspicabile visto l'utilizzo massiccio di risorse pubbliche. È preferibile che il Modello, da un lato, sia documentato e formalmente adottato dalla Fondazione; dall'altro, sia concretamente in esercizio, verificato e aggiornato periodicamente.

Per tale ragione, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico Del Lazio ha deciso di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per il perseguimento delle finalità sopra descritte<sup>6</sup>.

## 1.5 LINEE GUIDA DI CATEGORIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, la Fondazione, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatte dalle associazioni rappresentative degli enti nelle quali vengono fornite ai

---

<sup>6</sup> "Lo start up di una Fondazione ITS" Dispensa N° 01/2016, Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	1.0
		Del:	16/09/2022

principali destinatari indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione ITS è stato redatto, in particolare, in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”* approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

## 2 LA REALTÀ SOCIETARIA: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio di Frosinone è una fondazione di partecipazione non a scopo di lucro che nasce dalla esigenza di alcune imprese del territorio di Frosinone e del basso Lazio con l'obiettivo di rafforzare la formazione tecnico-specialistica in ambito meccanico e meccatronico e di sviluppare le competenze strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese per lo sviluppo della competitività del territorio, favorendo l'occupazione dei giovani al termine del percorso di formazione.

La Fondazione, ai sensi del proprio Statuto, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Fondazione opera sulla base dei piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare con continuità l'offerta di Tecnici Superiori al livello di istruzione post secondario, in relazione a figure professionali che rispondano alla domanda proveniente dalle imprese del settore del territorio;
- promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica;
- promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

La *mission* della Fondazione è, quindi, volta a formare adeguatamente i giovani, nell'interesse della loro crescita professionale ed occupazionale sul territorio di Frosinone, a favore della modernizzazione e dello sviluppo della competitività delle imprese del territorio.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività previste all'interno dell'atto costitutivo.

Con riferimento alle attività della Fondazione, di seguito è riportato uno schema di sintesi dei processi gestiti:

AMBITO		PROCESSI			
A.	PROCESSI STRATEGICI	1. Pianificazione strategica (Programmazione Triennale)			
		2. Rapporto associativo (Soci Fondatori e Partecipanti)			
B.	PROCESSI DIREZIONALI	1. Relazioni istituzionali (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)			
		2. Pianificazione operativa (Budget e Piano annuale / Piano finanziario)			
C.	PROCESSI OPERATIVI	1. Sviluppo interventi formativi	2. Pianificazione progetto formativo	3. Gestione attività formative	4. Gestione amministrativa
		1. Ricerca ed individuazione finanziamenti per la realizzazione di interventi formativi	1. Programmazione attività didattica	1. Coordinamento attività formative con organizzazione classi, segreteria didattica e attività extracurricolari	1. Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi
		2. Progettazione interventi formativi attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio	2. Attività di orientamento (promozione progetto formativo)	2. Gestione esami finali, rilevazione e valutazione degli esiti risultanti dall'attività formativa	
		3. Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali	3. Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica	3. Organizzazione stage e tirocini formativi	
		4. Ricezione del finanziamento pubblico	4. Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria		
D.	PROCESSI DI SUPPORTO	1. Approvvigionamento beni e servizi			
		2. Amministrazione, bilancio e fiscalità			
		3. Finanza e tesoreria			
		4. Sistemi informativi			
		5. Gestione amministrativa del personale			
		6. Sicurezza e ambiente			
		7. Affari societari e legali			

Tali processi hanno natura trans-funzionale, esistono indipendentemente dalla struttura organizzativa e coprono l'intera realtà della Fondazione.

Secondo il modello di gestione pubblico-privata di attività no-profit, inoltre, la fondazione è costituita, tra i soci fondatori da imprese private nonché da:

- un istituto di istruzione secondaria superiore dell'ordine tecnico o professionale;
- un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione;
- un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore;
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.

All'Istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione della fondazione medesima è affidato il ruolo di ente capofila dell'ITS.

Ulteriori soggetti (Istituti scolastici, Istituti di ricerca, Università, Enti pubblici, Imprese, persone fisiche e giuridiche) possono ottenere la qualifica di soci partecipanti nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento adottato.

Nello svolgimento delle attività didattiche, la Fondazione in qualità di organismo di diritto pubblico opera come incaricato di pubblico servizio attraverso i collaboratori docenti convenzionati o provenienti dalle aziende partecipanti.

Il coinvolgimento delle imprese del territorio, infatti, è promosso nel rapporto scuola-azienda attraverso una partecipazione attiva nel percorso di formazione della Fondazione ITS.

La Fondazione ITS, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, ha ritenuto opportuno procedere alla redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

## 2.1 L'ASSETTO DI GOVERNANCE

Il modello di governance della Fondazione ITS è di tipo dualistico ed è fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei due organi cui è affidata la conduzione della Fondazione: il Consiglio di Indirizzo e la Giunta esecutiva, puntualmente disciplinati a livello normativo quanto a composizione e modalità di funzionamento. Ai sensi dello statuto i membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e in Partecipanti.

## 2.2 ORGANI E COMPETENZE

Sotto il profilo della governance aziendale, di seguito vengono richiamati i poteri e le competenze degli **Organi Statutari**, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

### a) Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, nel suo seno, a maggioranza assoluta. Al Presidente della Fondazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

### b) Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo competente alla definizione delle strategie organizzative e funzionali della Fondazione. Ad esso spettano i poteri decisionali in ordine ai profili soggettivi (eventuale allargamento del partenariato o esclusione da questo), ai profili oggettivi (eventuali modifiche statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del Comitato Tecnico scientifico) ed ai profili funzionali concernenti gli atti essenziali alla vita ed al raggiungimento degli scopi della fondazione (deliberazione del piano triennale di attività, approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, deliberazioni in ordine al patrimonio, nomina di due componenti della Giunta Esecutiva e del Revisore dei Conti, nonché, a maggioranza assoluta, la deliberazione della nomina del Presidente della Fondazione).

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 volte l'anno. Il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva o del Consiglio di Indirizzo.

Le decisioni del Consiglio di Indirizzo si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente, o dal membro del Consiglio temporaneamente eletto in caso di sua assenza.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee al Consiglio. Nei casi previsti dalla legge e/o dallo statuto o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale sarà redatto dal notaio.

#### c) Giunta Esecutiva

Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico *pro tempore* dell'Istituto di Istruzione Superiore - Itis "G. Galilei" - di Pontecorvo ed un rappresentante della Provincia di Frosinone.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno n. 4 volte l'anno.

Il Presidente può convocare la Giunta quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente, le decisioni della Giunta si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Le deliberazioni della Giunta dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee alla stessa.

#### d) Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente può convocare l'Assemblea quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Fondatori.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti sia personalmente che a mezzo delega. Ogni intervenuto avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto.

Delle adunanze dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un membro che, per quell'adunanza, è stato designato segretario. Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e sarà ritenuto approvato in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

### 2.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Fondazione ITS con l'obiettivo di informare, indirizzare, dirigere, gestire e controllare le attività dell'organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché regolamentare l'operatività in maniera efficiente e nel rispetto dei principi etici e di legalità, si è dotata dei seguenti strumenti di governance:

- *Lo Statuto, che in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento della direzione e della gestione aziendale;*
- *il Sistema delle Procure;*
- *Il Codice Etico, che contiene i principi di "deontologia aziendale";*
- *il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.*

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte dalla Fondazione, come si siano formate e attuate le decisioni della Fondazione ITS in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

#### 2.4 UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe di poteri e di procure adottato dalla Fondazione, il cui monitoring risulta attribuito al vertice aziendale.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza e pertinenza, dell'inerenza con l'attività aziendale, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

### 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


#### 3.1 LA METODOLOGIA ADOTTATA

La Fondazione ITS, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, e a tutela del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del *Modello* previsto dal Decreto, nella convinzione che tale Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché adottino nell'espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della fondazione con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi, ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

La Fondazione ITS ha, quindi, avviato un "Progetto" con l'obiettivo di rendere il proprio Modello Organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate associazioni rappresentative dell'Ente.

Il Modello di Fondazione ITS quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:



Costituiscono indispensabili complementi del MOG le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'OdV.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel suo rilievo unitario e funzionale è, quindi, finalizzato a realizzare le seguenti azioni:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto dell'ente, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.

### **3.2 IL PROGETTO DI FONDAZIONE ITS PER LA REDAZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 2 del D. Lgs. 231/01, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili")
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione ITS in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di Fondazione ITS è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed è stato ispirato, oltre che dalle norme in esso contenute, dalle Linee Guida delle associazioni rappresentative degli enti; tale processo si è articolato nelle seguenti fasi:

- I. Analisi dei processi aziendali (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- II. Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

### **3.3 I PRINCIPI GENERALI PREVENTIVI**

I comportamenti di tutti gli Esponenti aziendali devono conformarsi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge (ordinaria e speciale) ed ai principi contenuti nel Codice Etico.

L'adeguata formalizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi "a rischio" costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio e un elemento caratteristico nella costruzione del MOG.

I principi applicabili prevedono che ogni ente ponga in essere soluzioni organizzative che:

- assicurino la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;

- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Fondazione e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

È elemento fondante del MOG che tali principi siano “declinati” per ogni tipo di operatività ed ogni processo.

Risultano PRINCIPI DI COMPORTAMENTO, vincolanti tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- il divieto espresso di porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 c.s.m.;
- il divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non sostanzino *ex se* un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, o esserne strumento, o agevolarne la consumazione;
- il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio, nonché di dar seguito a loro richieste di indebiti vantaggi.

Sono altresì PRINCIPI DI CONTROLLO, rivolti a qualsiasi Esponente aziendale, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- la definizione dei Livelli autorizzativi e di controllo per il compimento di ciascuna fase operativa caratteristica di un processo;
- la Ripartizione dei poteri, delle responsabilità e dei presidi di controllo, onde impedire la concentrazione sul medesimo soggetto della gestione esclusiva ed autoreferenziale dei processi;
- una sufficiente Separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- la documentabilità delle attività di controllo, supervisione e vigilanza;
- la costante Identificazione, misurazione e monitoring dei principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- la Tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
- l'individuazione degli specifici Livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
- la Veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi statutari e ad Autorità di vigilanza.

L'attribuzione di responsabilità deve essere definita evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche, ai vari livelli, ed i successivi controlli, in un unico soggetto. I suddetti principi informano anche il Sistema di Controllo Interno, finalizzato a garantire un governo efficiente ed efficace dell'Ente, presupposto indispensabile per l'ottenimento del beneficio di esimente da responsabilità di cui al Modello 231/01.

### 3.4 RINVIO: IL CODICE ETICO E IL SISTEMA DISCIPLINARE

Risultano componenti essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- **Codice Etico:** per l'efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall'integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L'integrità etica e la *compliance* contribuiscono in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influenzando sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi.

Partendo da questa premessa, l'Ente ha adottato il Codice Etico con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e ne ha previsto la diffusione a tutti gli interessati. Esso proclama i principi valoriali condivisi e conseguentemente declinati nella configurazione dei comportamenti attesi dagli Esponenti aziendali e da coloro che collaborino con l'Ente.

Da un punto di vista funzionale, il Codice Etico è volto a:

- garantire l'esplicita posizione assunta dalla Fondazione in merito ai comportamenti dovuti dai soggetti apicali e dai sottoposti, dai propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal Decreto;
  - integrare i riferimenti utili all'assunzione di comportamenti operativi adeguati in ogni circostanza anche non prevedibile ovvero risultata, a seguito della valutazione del rischio, inefficiente o inefficace nell'istituzione di specifici controlli di linea e/o di revisione.
- **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio:** Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiede l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Fondazione ha, quindi, adottato un "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti. Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

### 3.5 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Indirizzo, anche su istanza o sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera in merito all'aggiornamento periodico del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e con cadenza annuale saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- Variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs. 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- Coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- Variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- Rilievi effettuati dalle funzioni interne con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, ovvero da whistleblower.

#### 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS 231.01

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- **Autonomia e indipendenza:** non attribuzione, né esercizio, di compiti operativi presso l'ente e disponibilità di un proprio budget di spesa;
- **Professionalità:** conoscenze ed esperienze specialistiche, proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;
- **Continuità d'azione:** esercizio non occasionale delle funzioni e creazione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza;
- **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.**

Nell'individuazione dei componenti dell'OdV, la Società prevede il rispetto dei requisiti di *onorabilità ed assenza di conflitti di interesse*, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Fondazione ITS ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

##### 4.1 - POTERI E RESPONSABILITÀ

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, poiché l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- Sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/01;
- Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- Sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni societarie o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi societari in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- Disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- Effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- Promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001 e formulare all'Organo Amministrativo eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;
- Coordinarsi con le funzioni di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- Monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- Raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- Supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- Esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- Vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza, poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, al fine di assicurarne il miglioramento ed il costante aggiornamento; in particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti ed a tutte le informazioni ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società;

tali funzioni sono esercitate nei tempi e nei modi necessari per non intralciare l'attività della Società.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

#### 4.2 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari del Modello e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli obiettivi aziendali sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;

- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma mediante posta prioritaria alla sede della Società, o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza

---

L'OdV è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

#### 4.3 SISTEMA DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE - WHISTLEBLOWING

La Fondazione ITS si è conformata alle prescrizioni di cui all'art. 6 commi 2-bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs 231/01 relative al c.d. Whistleblowing ossia alle segnalazioni circostanziate effettuate dai dipendenti o collaboratori a tutela dell'integrità dell'ente riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto stesso ovvero violazioni del Modello di cui l'esponente sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o le condotte in violazione del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nello specifico, le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite devono contenere:

- elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato con allegazione, ove possibile della relativa documentazione a supporto;
- informazioni che consentano, ove possibile, l'identificazione del soggetto autore del fatto contestato;
- l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il segnalante, saranno prese in considerazione se e in quanto conterranno gli elementi sopra indicati.

Resta fermo l'obbligo della veridicità dei fatti segnalati e della buona fede e diligenza della segnalazione: *l'ente non tollererà segnalazioni infondate effettuate in malafede e/o con intento calunnioso/diffamatorio e applicherà le relative sanzioni disciplinari.*

Gli interessati possono presentare all'OdV le segnalazioni circostanziate, in forma scritta, mediante posta prioritaria alla sede della Fondazione, o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza \_\_\_\_\_

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, con garanzia di riservatezza e di tutela del segnalante, effettua le conseguenti istruttorie e richiede l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione ed assumendo la motivata determinazione dell'eventuale rinuncia a procedere a un'indagine interna.

## 5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

### 5.1 PREMESSA

Affinché il Modello Organizzativo sia «efficacemente attuato» è necessario che i destinatari dello stesso siano adeguatamente formati sul dettato normativo del D. Lgs. 231/2001, ma anche e soprattutto sui contenuti del Modello adottato in coerenza con le caratteristiche tipiche dell'ente e del contesto in cui opera, contenuti che devono essere in grado di orientare il comportamento di tutti gli operatori - a qualunque livello - in modo che essi possano operare in sicurezza per sé e per la loro organizzazione.

In considerazione di ciò, la Fondazione assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Secondo quanto previsto all'interno delle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 231/01):

- per quanto concerne la **Formazione**: *“deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”*; la formazione di ciascun lavoratore / operatore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. La formazione e l'addestramento devono essere organizzati secondo i fabbisogni rilevati periodicamente dall'ente;
- per quanto concerne la **Comunicazione**: *“essa deve riguardare il Codice Etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta”*.

Obiettivo della Fondazione ITS è quindi quello di estendere la comunicazione dei principi del Modello e del Codice Etico ai soggetti che operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere, in ogni caso, improntata a principi di **completezza, chiarezza, accessibilità e continuità** al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

### 5.2 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ogni informazione riguardante l'adozione e, successivamente, l'aggiornamento (periodico o ad evento) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ovvero di componenti di esso, viene prontamente comunicata a tutti gli Esponenti aziendali a cura del Consiglio di Indirizzo, mediante avviso o circolare, formalmente trasmessa e riscontrata dal destinatario.

Ogni Esponente aziendale riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Fondazione e dei documenti allegati e correlati. Resta ferma per esso la possibilità di accedere mediante la intranet aziendale e consultare la documentazione costituente il Modello, i componenti di esso e la documentazione correlata.

La diffusione si articola nelle operazioni di “internalizzazione” “del Modello a favore di tutti gli Esponenti aziendali e di “esternalizzazione” di componenti specifici di esso (Codice etico; Protocolli comportamentali di parte Generale, Sistema Disciplinare e Sanzionatorio) a favore degli *Stakeholders* mediante pubblicazione sul Sito aziendale, ovvero consegna di copia ai Collaboratori della Fondazione (es. consulenti, fornitori, *outsourcers*).

L'attività di formazione sul Decreto 231/01 e sui contenuti del Modello adottato dalla Fondazione deve essere promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà avvalersi anche di consulenti esterni. L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:

- i. nella partecipazione al processo di definizione del Piano Formativo;
- ii. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi, verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di soggetti a cui è rivolta, ecc);
- iii. nell' identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

### 5.3 DIFFUSIONE AI COLLABORATORI ESTERNI

Il Codice Etico e, eventualmente, le Sezioni dei Protocolli comportamentali inerenti le aree aziendali con le quali i collaboratori esterni (a titolo meramente esemplificativo: consulenti, outsourcers, fornitori di beni, servizi e di opere, partners, ecc.) si interfacciano, rientra nella documentazione contrattuale fornita all'atto dell'istaurazione della collaborazione.

## 6 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello, adottato con determina del Consiglio di Indirizzo, deve essere messo a disposizione di tutti i destinatari, tenuti alla sua applicazione.

Il Consiglio di Indirizzo cura la divulgazione e la diffusione, affinché il Modello ed il Codice Etico siano conosciuti e messi a disposizione di chiunque, ed in particolare di tutti i soggetti tenuti alla loro osservanza. Il mancato rispetto darà luogo alle sanzioni ivi previste.

L'Organo Amministrativo assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(EX D. LGS. 231/01)

Rel.: 1.0

Del: 16/09/2022

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE**

### **MECCATRONICO DEL LAZIO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

## **PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE**

---

## FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La finalità di ogni sezione della “*Parte Speciale*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è definire **linee e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire**, nell’ambito delle specifiche attività svolte dalla Fondazione ITS e considerate “a rischio”, **la commissione dei reati** previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione delle attività svolte dalla Fondazione.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- *Modello Organizzativo,*
- *Codice Etico,*
- *Procedure interne,*
- *Sistema di Procure e Deleghe,*
- *Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito del Decreto.*

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

La presente **Parte Speciale** è composta dalle seguenti capitoli:

- A. *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);*
- B. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);*
- C. *Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del D. Lgs. 231/01);*
- D. *Reati Societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);*
- E. *Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);*
- F. *Delitti di Omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione di norme antinfortunistiche (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01);*
- G. *Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-octies del D. Lgs. 231/01);*
- H. *Delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore (Art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);*
- I. *Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies del D. Lgs. 231/01);*
- L. *Reati Ambientali (Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01);*
- M. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01);*
- N. *Reati Tributarî (ex art. 25-quinquesdecies del D. Lgs 231/01).*

In ogni famiglia di reato vengono descritte:

1. Le fattispecie di reato comprese nella sezione oggetto di analisi;
2. I principi di comportamento / controllo;

Come detto nella parte generale, nel corso della redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono state analizzate in un’apposita fase del progetto tutte le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/01, sulla base di tale analisi, in considerazione della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione ITS, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

- *Falsità in moneta, in carte di pubblico credito (...)* (Art. 25-bis D. Lgs. 231/01);
- *Delitti contro l'industria e il commercio* (Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01);
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione* (25-quater D. Lgs. 231/01);
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (Art.25-quater.1 del D. Lgs. 231/01);
- *Abuso di mercato* (Art. 25-sexies D. Lgs. 231/01);
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (Art.25-octies. 1 del D. Lgs. 231/01);
- *Razzismo e Xenofobia* (Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01);
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01);
- *Contrabbando* (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01);
- *Reati transnazionali* (Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146);
- *Delitti contro il patrimonio culturale* (Art. 25-septiesdecies);
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (Art. 25-duodevicies).

Appare remoto e solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo.

In ogni caso, anche rispetto alle tipologie di reato non mappate, operano in chiave prevenzionale le prescrizioni generali di cui al Codice Etico ed alla Parte Generale.

## A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le *aree di attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i *rapporti con la Pubblica Amministrazione* e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione ex art. 24 e 25 del Decreto).

L'attività aziendale comporta l'esigenza di instaurazione e tenuta di relazioni e rapporti con molteplici soggetti pubblici, come a titolo meramente indicativo: Ministeri, Regioni, Provincia, Università, Scuola, le autorità pubbliche di vigilanza, altre autorità od istituzioni pubbliche ecc.

Ne consegue che taluni esponenti della Fondazione (apicali o sottoposti), nell'espletamento delle proprie mansioni, possono trovarsi esposti al rischio di commissione di talune fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- reati di cui all'art. 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701)
- peculato (art. 314 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Da un punto di vista soggettivo, i Reati nei confronti della P.A. hanno natura propria, richiedendo oltre alla presenza del soggetto privato, anche quella di soggetti che rivestano - formalmente o anche in via fattuale le qualifiche di "Pubblico ufficiale" o di "Incaricato di pubblico servizio".

### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "**Pubblica Amministrazione**" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
- nei pubblici ufficiali che prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri

autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

#### **ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

#### **PUBBLICI UFFICIALI**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa" ove è precisato che "Agli effetti della legge penale è pubblica la funzione amministrativa [quando è] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e [quando è] caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Non è fornita invece un'analoga definizione per precisare la nozione di "pubblica funzione legislativa" e "pubblica funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà interpretative.

Dall'articolo 357 c.p. si possono desumere le seguenti definizioni:

#### **Pubblici Ufficiali stranieri**

Qualsiasi persona che esercita:

- una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
- una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o per un'impresa pubblica di tale Paese estero.

Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

#### **INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

L'articolo 358 c.p. recita:

*"Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

## 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le norme di comportamento previste nel Codice Etico, nonché nelle leggi ed i regolamenti in vigore, si integrano nel quadro generale dei principi che regolano il funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01; di seguito sono riportati dei principi di comportamento che tutti coloro che operano per conto della Fondazione devono osservare nell'ambito dell'attività lavorativa.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale. Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- **osservare** rigorosamente tutte le **leggi**, i **regolamenti** e le **procedure** che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima **trasparenza, correttezza ed imparzialità**;
- **verificare**, mediante il **controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree/Funzioni sui Collaboratori** che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo **lecito e regolare**;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo **lecito e regolare**.

È inoltre vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale; offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività statutaria). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di in essere con la Fondazione o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'ente. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- d) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- e) eludere i "divieti" di cui dalla lettera d) alla lettera f) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- g) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Fondazione ITS sia parte di un procedimento giudiziario;
- h) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Fondazione, anche a seguito di illecite pressioni.

## 1.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

### PROCESSI OPERATIVI

#### 1. SVILUPPO INTERVENTI FORMATIVI (PARTECIPAZIONE A GARE E BANDI, PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI)

Il processo in esame concerne la presentazione della documentazione necessaria per l'accreditamento presso Enti e per accedere a finanziamenti, sovvenzioni e contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Tale attività si rileva come sensibile in quanto, il reato si potrebbe configurare quando la documentazione presentata in sede di partecipazione al bando o di richiesta di accreditamento presso Enti non sia veritiera oppure quando viene ceduto/promesso denaro o altra utilità per agevolare l'aggiudicazione del bando/gara o l'accreditamento della Fondazione.

### REGOLAMENTAZIONE

La regolamentazione della presente attività "sensibile" ha l'obiettivo di assicurare che il processo sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto più possibile oggettivi.

Di seguito sono sinteticamente riportate le principali fasi di cui si compone il processo e una breve descrizione delle relative attività svolte:

1. RICERCA ED INDIVIDUAZIONE FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI: Identificazione delle opportunità per l'ottenimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni.
2. PROGETTAZIONE INTERVENTI FORMATIVI ATTRAVERSO L'ANALISI DEI FABBISOGNI DEL TERRITORIO: Gestione delle attività propedeutiche alla predisposizione della documentazione per l'ottenimento di finanziamento, sovvenzioni o contributi da parte di Enti Pubblici e predisposizione della documentazione (Progetto / domanda) idonea all'accesso al finanziamento nonché verifica della correttezza e completezza della documentazione.
3. PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: Trasmissione del Progetto / Domanda al soggetto erogante secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.
4. RICEZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO: Ammissione della proposta progettuale presentata con pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente concedente, stipula accordo (es. Atto di unilaterale di impegno) idoneo a regolare i rapporti tra l'ente e il soggetto beneficiario nonché gestione del finanziamento, sovvenzioni e contributi erogati.

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è richiesto a tutti gli esponenti dell'Ente (destinatari del Modello) di attenersi ai principi di condotta previsti nello Statuto, nel Codice Etico e nel presente Modello (si veda il precedente paragrafo *Principi di comportamento e divieti*).

Il processo di presentazione della documentazione volto a conseguire finanziamenti, contributi, sovvenzioni pubbliche è ispirata dai seguenti principi:

- presentare dichiarazioni veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire tali finanziamenti, contributi o sovvenzioni;
- destinare le somme di cui al punto precedente solo per gli scopi per le quali sono state erogate;
- attestare il veritiero possesso dei requisiti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne vincitori;
- porre in essere comportamenti idonei a non indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
- attuare i progetti in conformità alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi.

Nelle attività di predisposizione della documentazione, di verifica dei requisiti richiesti, di trasmissione della documentazione i Destinatari del Modello, nei rapporti con i soggetti pubblici eroganti, non devono:

- esibire documenti incompleti e/o omettere informazioni dovute,
- comunicare dati falsi o alterati,
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore i soggetti pubblici,
- influenzare impropriamente le decisioni dei soggetti pubblici,
- indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Fondazione,
- promettere, versare o offrire somme di denaro, prestazioni gratuite o accordare vantaggi indebiti,
- chiedere o indurre i soggetti pubblici a trattamenti di favore,
- destinare i finanziamenti a finalità diverse da quelle per i quali sono stati ottenuti.

Per la corretta conduzione di tale processo, le attività di controllo che devono essere effettuate sono:

Con riferimento alla fase di presentazione della domanda:

- nelle attività propedeutiche alla presentazione della documentazione per l'accesso al contributo, deve essere valutato il possesso, in capo alla Fondazione, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai bandi, alle gare o ad ogni altra procedura per l'ottenimento dei contributi predisponendo un documento contenente le risultanze di tale controllo;
- la partecipazione al bando relativo al contributo che si vorrebbe ottenere deve essere autorizzata dal soggetto dotato degli appositi poteri;
- nella formulazione e trasmissione delle richieste, deve essere garantita l'accuratezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni fornite;
- le informazioni e le dichiarazioni fornite per l'ottenimento del finanziamento o del contributo devono essere supportate da documentazione coerente con quanto dichiarato;
- la documentazione predisposta deve essere verificata dal soggetto dotato degli appositi poteri che ha richiesto il contributo;
- la documentazione di richiesta di finanziamento deve essere approvata dalla Fondazione e comunque da un soggetto opportunamente delegato;
- nel caso in cui la gestione del processo sia demandata a soggetti terzi rispetto alla Fondazione questi devono essere identificati ed autorizzati mediante documento redatto per iscritto.

Con riferimento alla fase di ricezione del finanziamento pubblico:

- attuare ed ultimare tutte le azioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'intervento senza giustificata motivazione e preventiva richiesta all'Ente Concedente che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo al soggetto beneficiario;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Enti territoriali, Commissione Europea, Corte dei Conti, ecc.) nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto;
- prevedere controlli circa l'effettivo utilizzo dei fondi finanziati nel rispetto delle regole stabilite dagli enti finanziatori;
- rendicontare all'Ente concedente le attività realizzate e le spese relative alla formazione;
- adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione e a quelli di controllo e monitoraggio previsti in capo ai beneficiari del finanziamento;
- tracciare le attività formative (organizzazioni classi, segreteria didattica, attività extracurricolari, gestione esami finali, tirocini formativi).

TRACCIABILITÀ

Tutti i documenti devono essere archiviati presso la Fondazione o presso il consulente esterno incaricato. Per quanto concerne i rapporti intrattenuti con i responsabili della Pubblica Amministrazione questi dovranno essere, ove possibile, tracciati mediante la predisposizione di appositi documenti (relazioni,

verbali, agenda incontri, etc.) che successivamente saranno archiviati presso la Fondazione secondo i principi e i compiti di archiviazione definiti, in modo tale da consentire in ogni momento di procedere a controlli in merito alle attività svolte e ricostruire i principali passaggi decisionali ed autorizzativi dell'intero processo.

Ogni fase dell'iter relativo alla richiesta di contributi deve essere documentata e verificabile.

#### SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è prevista la separazione dei compiti per le attività relative alla gestione di finanziamenti, sovvenzioni e contributi:

- **autorizzative e di controllo:** la documentazione inerente alla richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto dotato dei relativi poteri;
- **supervisione:** le verifiche in relazione alla natura della documentazione necessaria alla partecipazione ai bandi pubblici vengono svolte dal Vice Direttore Esecutivo;
- **esecutive:** consulente esterno incaricato della gestione del processo.

#### PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative attribuite. Le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, dalle disposizioni contenute nel presente Modello e dal sistema interno di deleghe e procure allo svolgimento delle attività di competenza.

## 2. RENDICONTAZIONE DOTAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

Il processo di fatturazione e rendicontazione degli interventi formativi erogati è stato identificato come “sensibile” nell’ambito della Matrice di Mappatura, in quanto:

- potrebbe configurarsi un reato nel caso in cui venga prodotta documentazione non veritiera relativamente ai servizi effettivamente erogati a terzi;
- potrebbe configurarsi un reato nel caso in cui si prometta denaro o altra utilità a soggetti terzi per omettere controlli sui dati trasmessi per ottenere condizioni maggiormente favorevoli all’Ente.

### REGOLAMENTAZIONE

La gestione della rendicontazione delle spese sostenute a fronte del finanziamento, sovvenzione o contributo ricevuto è ispirata dai seguenti principi, secondo i quali è necessario:

- presentare dichiarazioni veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire finanziamenti, contributi o sovvenzioni;
- destinare le somme di cui al punto precedente solo per gli scopi per le quali sono state erogate.

Di seguito sono sinteticamente riportate le principali fasi ed una breve descrizione delle relative attività svolte:

1. **Predisposizione Rendiconto:** Raccolta della documentazione relativa alle spese rendicontabili, controllo di conformità delle spese al programma/bando e predisposizione dei prospetti riepilogativi di spesa.
2. **Verifica Rendiconto:** Riscontro della completezza delle spese e della loro corretta imputazione.
3. **Trasmissione Rendiconto:** Autorizzazione e trasmissione della rendicontazione all’Ente erogante per il totale dei costi sostenuti ed eventualmente delle spese relative alle risorse umane attraverso il sistema informativo richiesto.

Con riferimento alle modalità operative per lo svolgimento delle attività di rendicontazione, l’Ente fa comunque riferimento alle disposizioni (circolari, vademecum, linee guida, etc) emanate dai soggetti eroganti.

Le spese rendicontabili dovranno rispondere ai seguenti principi generali di controllo:

- **Competenza:** essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (salvo diversa indicazione prevista dal bando);
- **Inerenza:** rientrare nelle categorie di spesa definite dal bando/progetto ed essere congrue con le finalità e contenuti del progetto;
- **Correttezza:** essere calcolate in conformità con le specifiche previste dal bando/progetto;
- **Idoneità:** essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali.

Per la corretta conduzione di tale processo, le attività di controllo che devono essere effettuate sono:

- l’archiviazione della documentazione idonea a dimostrare che i fondi ricevuti sono stati destinati esclusivamente all’attività o al progetto per il quale sono stati richiesti e che questi siano stati effettivamente posti in essere;
- una corretta rendicontazione delle attività poste in essere per la gestione del contributo ricevuto (a titolo esemplificativo deve verificare la corretta compilazione di dossier o documenti equivalenti quando richiesti, la congruenza dei documenti economici con quelli relativi all’operatività);
- il rendiconto deve essere sottoscritto e vistato dal soggetto dotato degli appositi poteri.

#### TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione relativa ai rapporti che intercorrono con gli Enti eroganti, nonché i giustificativi di spesa / pagamento funzionali alle attività di rendicontazione, viene archiviata presso gli uffici competenti della Fondazione ITS. Tale archiviazione per alcune attività potrà prevedere anche l'ausilio del supporto informatico (e-mail, cartelle dedicate per Progetto su server, etc).

Ogni fase dell'iter relativo alla richiesta di contributi deve essere documentata e verificabile.

#### SEGREGAZIONE DEI COMPITI

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è prevista la separazione dei compiti per le attività:

- **autorizzative e di controllo:** la documentazione inerente alla rendicontazione inoltrata all'Ente erogante deve essere sottoscritta dal soggetto dotato dei relativi poteri.
- **supervisione:** le verifiche in relazione alla natura della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese vengono svolte da parte del Vice Direttore Esecutivo;
- **esecutive:** le attività operative vengono svolte dal Personale dipendente e dal consulente esterno incaricato della gestione del processo.

#### PROCURE E DELEGHE

È previsto il rispetto dei poteri autorizzativi e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative attribuite. Le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, dalle disposizioni contenute nel presente Modello e dal sistema interno di deleghe e procure allo svolgimento delle attività di competenza.

## B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001)

I reati di cui all'art. 24-Bis del D. Lgs. 231/01, introdotti con l'art.7 della Legge 18 marzo 2008, n° 48, in applicazione della *Convenzione CE sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001*, sono i seguenti:

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies);*
- *falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies);*
- *perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1).*

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

I reati informatici e di trattamento illecito dei dati possono verificarsi nella gestione delle risorse informatiche (accesso a internet e uso della posta elettronica) ed in tutti i collegamenti telematici (in entrata / uscita) o scambio di dati su supporti informatici che hanno come controparte Privati, Enti pubblici italiani o UE o terzi.

Sebbene l'illecito trattamento dei dati personali non risulti, ad oggi, inserito nel Catalogo dei reati-presupposto, un adeguato ed effettivo assetto di Governance della Privacy, conformato alle prescrizioni del Reg. U.E. n. 679/2016, c.d. GDPR e calibrato sulla realtà organizzativa ed operativa della Fondazione, garantisce la ricorrenza di condizioni di liceità, legittimità, compliance e sicurezza dei dati personali trattati con supporti informatici/telematici, nonché di rispetto dei diritti riconosciuti ai terzi interessati.

Pertanto, la Fondazione deve curare la periodica uniformazione alle prescrizioni, ai vincoli comportamentali, agli strumenti di presidio e controllo richiesti dal GDPR.

Per evitare il realizzarsi dei sopra accennati reati, è quindi indispensabile un attento e rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni interne di gestione delle risorse hardware e software.

Nello specifico, la presente sezione impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- conformarsi alle prescrizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003, T.U. Privacy, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 e alle direttive e raccomandazioni impartite dal Garante della Privacy a tutela della riservatezza dei dati personali di terzi;
- violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette disposizioni, è fatto divieto, in particolare, di:

- evitare di trasferire all'esterno della Fondazione e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Fondazione ITS, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informativo è stato assegnato all'utente per evitare che possa interrompere, danneggiare, manomettere o impedire le comunicazioni informatiche aziendali;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- prima di utilizzare testi o immagini, all'interno di propri lavori, è opportuno richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento (come previsto dalla legge sul copyright - diritto d'autore);

Gli utenti della Fondazione ITS dovranno osservare altresì i seguenti divieti:

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

I suddetti principi di comportamento sono applicabili in ogni processo per il quale è previsto l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici da parte degli esponenti o collaboratori della Fondazione.

## C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati di natura associativa al fine di delinquere, ovvero di porre in essere determinati reati ed attività criminali di stampo mafioso e di rilievo anche internazionale, con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente<sup>7</sup>.

Le fattispecie contemplate dall'art. 24-ter sono:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)*
- *Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Promozione, organizzazione, finanziamento ecc. dell'immigrazione clandestina (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. DPR 309/1990, art. 74)*
- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).*

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Agli esponenti dell'Ente è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e conformato al rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché della normativa interna vigente, in tutte le attività e i processi ritenuti "sensibili", anche in via strumentale od agevolativa, alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter;
- adottare ogni opportuna cautela e conformarsi alle prescrizioni della normativa interna regolante l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Terzi con i quali vengano instaurati rapporti nell'esercizio dell'attività istituzionale. In particolare:
  - o operare la selezione, valutazione e cura dei rapporti con i Fornitori di beni, di servizi (anche finanziari) e di operare nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa sugli Appalti pubblici ove applicabile;
  - o osservare e adempiere le prescrizioni della normativa interna regolante la selezione, l'assunzione, la retribuzione e la gestione del rapporto di lavoro con il Personale (subordinato e para-subordinato);
- documentare e registrare in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie della Fondazione;
- assumere ogni opportuna cautela nell'utilizzo di sistemi di pagamento di Fornitori e Terzi, in particolare mediante carte di credito/debito, carte prepagate, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico, anche transfrontaliere;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto di:

- effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlate ad eventi, con Terzi soggetti pubblici o privati, non debitamente autorizzate e senza evidenza documentale e tracciamento dei flussi finanziari;

<sup>7</sup> Limitatamente alla fattispecie di reato di *Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., Associazione di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416 bis c.p.*

- nei rapporti intrattenuti con Intermediari Finanziari e con i soggetti di cui all'art. 3, d.lgs. 25 maggio 2007 n.90 recante modifica parziale del d.lgs. n. 231/2007, tenere comportamenti che impediscano od ostacolino l'adempimento da parte loro degli obblighi di identificazione dei soggetti (e dei beneficiari finali dell'operazione), di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- realizzare operazioni di usura o, comunque, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996, al regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 315/1997 salvo altre;
- corrispondere - in qualsiasi forma anche in via indiretta - ovvero organizzare la raccolta di contributi, donazioni, liberalità; effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti politici, a organizzazioni politiche, anche locali ovvero internazionali, ad associazioni e a comitati se non nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di finanziamento delle organizzazioni politiche.

## D. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (articolo inserito con il D. Lgs. dell'11 aprile 2002, n. 61, art. 3) che prevede la punibilità dell'ente se i reati societari vengono commessi da amministratori, dirigenti generali e liquidatori ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza. Trattasi quindi di "reato proprio" che si differenzia dal "reato comune" in quanto, i reati in questione, non possono essere commessi da tutti, ma solo da soggetti che rivestono una determinata qualifica.

Le norme ivi previste non sono quindi tecnicamente applicabili alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione. Inoltre, alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Pertanto, la Fondazione ITS ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari al preciso fine di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite in riferimento a:

- *trattamento dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione;*
- *gestione delle operazioni / attività afferenti la rendicontazione;*
- *trattamento, in generale, della documentazione dell'Ente.*

Le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter sono:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D. Lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).*

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con riferimento a tali reati, per gli esponenti aziendali, è previsto l'espresso divieto di:

- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, scritture contabili, relazioni e in qualsiasi altro prospetto al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tutte le situazioni che possano comportare un proprio interesse specifico e personale da parte di un amministratore, in relazione ad una particolare operazione della Fondazione, e di conseguenza invalidare la relativa delibera se tale interesse si manifesta in un conflitto senza che vi sia stata la comunicazione e - se del caso - astensione da parte di tale soggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:  
con riferimento al precedente **punto 1**:

- a) *rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e qualsiasi altro prospetto, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;*
- b) *omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;*
- c) *di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti di Bilancio;*
- d) *di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nei prospetti rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative;*

con riferimento all'obbligo di cui al precedente **punto 2**:

- a) *rispettare le normative di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale nell'interesse dei creditori e dei terzi;*
- b) *distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'ente, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;*

con riferimento al precedente **punto 3**:

- a) *determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;*

con riferimento al precedente **punto 4**:

- a) *occultare od omettere la comunicazione di ogni situazione nella quale un componente dell'Organo sociale abbia un interesse personale e specifico in relazione ad una delibera che il medesimo Organo debba prendere od adottare sulla stessa.*

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i Destinatari del Modello hanno pertanto l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e di *qualsiasi altro prospetto*, onde fornire una informazione

veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale; al riguardo, è fatto divieto di:

- *predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;*
  - *omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;*
- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con l'Organismo di Vigilanza interno; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- *tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;*
  - *porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;*
- osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del Capitale Sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- *restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;*
  - *effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;*
  - *procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;*
  - *ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.*

L'Ente è altresì, tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti sulla gestione sociale e di migliorare le modalità di tale gestione.

#### **Normativa in deroga**

Gli Organi sociali e gli Esponenti aziendali competenti alla gestione delle operazioni contabili, d'informativa interna e al Pubblico, degli adempimenti di legge e fiscali, prestano particolare attenzione, nonché stretta osservanza, alla eventuale normativa derogatoria alle prescrizioni del Codice Civile temporaneamente introdotte<sup>8</sup>, onde agevolare gli enti rispettivamente nella gestione delle informazioni sociali, nel funzionamento degli Organi sociali, nella tutela dell'integrità del capitale sociale, nella redazione ed approvazione dei bilanci d'esercizio, nella raccolta di finanziamenti, salvo altro.

È vietato agli Esponenti aziendali (apicali e sottoposti) accedere a tali facoltà accordate dalla legge, ovvero effettuare operazioni in deroga, nell'*interesse/vantaggio* dell'Ente, ove questa risulti carente dei requisiti oggettivi/soggettivi, ovvero non ricorrano le specifiche condizioni all'uopo richieste dalla legge in deroga.

---

<sup>8</sup> Come, ad esempio, le prescrizioni introdotte dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito con modificazioni nella l. 5 giugno 2020 n. 40) a fronte del regime emergenziale di cui alla pandemia da Coronavirus.

## E. DELITTI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES DEL D. LGS. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le *aree di attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i **delitti contro la persona individuale**, limitatamente alla fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

Nel 2016 è stata approvata la Legge 199 la quale mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale. La legge si caratterizza, in primo luogo, per la riformulazione del delitto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, già inserito all'art. 603-bis del codice penale.

In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato:

- *riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegare presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);*
- *sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).*

Il nuovo articolo 603-bis prevede anche:

- *una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'utilizzo di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato);*
- *una elencazione degli indici di sfruttamento dei lavoratori. Tali indici - rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'art. 603-bis - sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difforni da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato: che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale fa riferimento a violazioni "sistematiche"); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice.*

Analoga invarianza riguarda la disposizione relativa alle aggravanti specifiche del reato di caporalato, sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà. Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".

Di seguito il dispositivo dell'art. 603 bis c.p.:

Chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

## 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nei processi relativi all'assunzione del personale, al rapporto contrattuale con i dipendenti, all'applicazione delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Fondazione ITS deve garantire:

- che la retribuzione dei dipendenti avvenga in conformità ai contratti collettivi nazionali applicabili;
- che la retribuzione dei dipendenti avvenga in modo proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- condizioni di lavoro non degradanti;
- l'utilizzo di canali trasparenti per il reclutamento del personale quali, a titolo esemplificativo, agenzie interinali, annunci su siti internet o riviste specializzate.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## F. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 - SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)

La responsabilità dell'ente per i reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può investire tutte le realtà aziendali, indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte; inoltre, essendo prevista con riferimento a fattispecie di reato di origine colposa, comporta un'attività di prevenzione più complessa rispetto a quella prevista per reati di origine dolosa.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 81 definisce quali siano gli elementi necessari di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo necessari ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa in tema di sicurezza del lavoro; l'art. 30 citato dispone che il Modello deve:

- *essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in tema di prevenzione dallo stesso riportati;*
- *prevedere idonei sistemi di registrazione documentando l'avvenuta effettuazione delle specifiche attività di attuazione e di monitoraggio;*
- *contemplare, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*
- *prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento delle condizioni di idoneità delle misure, con riesame ed eventuale modifica, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative sulla prevenzione e sicurezza ovvero qualora vi siano mutamenti organizzativi o nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

Sempre ai sensi del citato articolo 30, in sede di prima applicazione:

- *i Modelli Organizzativi definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Ciò significa che tali sistemi di gestione non equivalgono né coincidono con il Modello 231/01 ma ne rappresentano, semmai, parti complementari e, perciò stesso, parziali;*
- *agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 D. Lgs. 81/2008.*

Sono di seguito riportati i reati previsti all'art. 25-Septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - del D. Lgs. 231/2001.

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.)

La responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

## 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Gli organi sociali, i dipendenti e consulenti della Fondazione ITS, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei protocolli specifici, cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, si prevede il rispetto delle regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *Codice Etico*;
- *Documento di Valutazione dei Rischi*;
- *procedure e/o disposizioni aziendali poste in essere dalla fondazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro*.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

1. promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente l'Ente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il presente **Modello** di Organizzazione, Gestione e Controllo **non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008** e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; **costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.**

### Gestione Emergenziale straordinaria

In considerazione di eventuali emergenze pandemiche straordinarie il Datore di lavoro è ulteriormente obbligato a:

- adottare scrupolosamente ogni misura prevenzionale e di controllo prescritta dalle Autorità governativa, locali e sanitarie, sia al fine della prevenzione dei contagi (del Personale, della Clientela e dei Terzi) sui luoghi di lavoro e nella prestazione dell'attività lavorativa, che nella gestione e monitoraggio dei soggetti portatori (sintomatici o asintomatici) del virus, anche in fase di remissione;
- adottare scrupolosamente ogni misura prevenzionale, di controllo e di conformazione alle norme di legge riguardanti la prestazione dell'attività lavorativa;
- adottare, in veste di garante e responsabile della Sicurezza sul lavoro ogni ulteriore misura e strumento tecnologico e funzionale risultante dalle più recenti e consolidate conoscenze tecnologiche e scientifiche, nel pieno rispetto degli incumbenti derivanti dal dettato dell'art. 2087 cod. civ.;
- temporaneamente sospendere, modificare o riformulare le procedure aziendali disciplinanti (es. le presenze sul luogo di lavoro, le trasferte, il godimento di ferie e permessi, la tenuta di riunioni di lavoro, di incontri con Clienti ed ospiti, nonché adeguate misure di presidio sanitario aziendale);
- fornire alle Autorità governativa, locale, sanitaria e ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, agli Istituti previdenziali, assicurativi ecc. ogni necessaria informazione e documentazione riguardante la



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(EX D. LGS. 231/01)

Rel.:

1.0

Del:

16/09/2022

gestione emergenziale aziendale e il Personale, fornendo piena, tempestiva e fattiva collaborazione con essi.

## G. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* di cui all'art. 25-octies del Decreto, applicabili alla Fondazione ITS.

La conoscenza della struttura e delle modalità “realizzative” dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-octies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente sezione.

Con particolare riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio, devono essere rispettate le limitazioni e i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, così come specificato nell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e art. 50 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e seguenti integrazioni e modificazioni, (cd Normativa Antiriciclaggio) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni punti chiave della normativa:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore, oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati;
- il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6);
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7);
- l'apertura e/o l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata (art. 50, commi 1 e 2).

## H. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001)

Con l'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2009 (suppl. ord.) viene aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l'Art. 25-Novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

L'articolo in questione introduce le seguenti fattispecie di reato:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La Società adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto 231, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto di autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale / imprenditoriale;

- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti di carattere generali si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società - in via diretta - sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

## I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

L'Art. 25-Decies, D. Lgs. 231/01 "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" è stato aggiunto nel D. Lgs. 231/2001 dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4.

In particolare l'articolo 377 bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) è stato introdotto nel Codice Penale dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo e prevede che: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Affinché l'ipotesi criminosa in esame sia configurabile, è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. Infatti, l'articolo in esame intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La Fondazione si fa carico dei valori e dei "beni giuridici" tutelati dall'art. 377-bis. In particolare, la Fondazione ITS:

- reprime tutte quelle condotte in grado di creare un'influenza esterna sul processo;
- si impegna in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili affinché l'amministrazione della giustizia sia svolta in modo corretto;
- elimina tutte le possibili cause che potrebbero turbare la ricerca della verità nel processo;
- rimuove qualsiasi intralcio alla giustizia;
- fa proprio l'interesse del Legislatore alla "genuinità" della prova e delle testimonianze.

Nel concreto, la Fondazione ITS si impegna a diffondere i valori sopra elencati in tutta la sua organizzazione formando ed istruendo i suoi dipendenti. In particolare, è fatto assoluto divieto di tenere comportamenti tali per cui integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato richiamata dall'Art. 377-Bis, e cioè, nei confronti di un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, è imposto l'assoluto divieto a tutti gli esponenti della Fondazione di:

- usare violenza (coazione fisica o morale);
- fare pressioni;
- minacciare;
- offrire denaro o altre utilità;
- promettere denaro o altre utilità.

## L. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

Si fornisce qui di seguito una presentazione dei Reati Ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001), limitatamente a quelli che potrebbero trovare applicazione nella Fondazione ITS, sempre in via precauzionale ed estensiva.

Tutti i reati di seguito elencati sono contenuti (fonte originale) nel D. Lgs. 152/06 *Testo Unico dell'Ambiente*.

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione ed alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;*
- *reati di cui agli artt.8 e 9 D. Lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.*

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La Fondazione ITS ritiene l'ambiente un valore fondamentale ed un bene primario. La Fondazione si impegna, pertanto, ad operare nel rispetto della normativa vigente mantenendo sempre comportamenti conformi alla tutela ambientale. In particolare, la Fondazione è consapevole dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti prodotti nei propri locali nell'ambito della tutela dell'ambiente e delle prescrizioni di legge.

Le politiche aziendali e le direttive relative all'ambiente promosse dal vertice aziendale, devono essere sempre coerenti ai principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati ambientali, alla tutela dell'ambiente, al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale. I principi sopra richiamati dovranno riguardare anche la gestione dei fornitori/consulenti/partner con particolare riferimento alla qualifica degli stessi.

La Fondazione dovrà vigilare al fine della prevenzione del compimento di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-undecies del Decreto 231, promuovendo ove possibili idonee

attività di informazione e formazione dei lavoratori e le capacità e conoscenze specifiche che connotano i dipendenti che operano negli ambiti.

L'Ente si impegna alla risoluzione tempestiva di eventuali difformità riscontrate.

I seguenti divieti di carattere generali si applicano ai Dipendenti, agli Organi Sociali della Fondazione - in via diretta - ai Soci Partecipanti, ai Consulenti e ai Collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che si possano configurare, direttamente o indirettamente, nelle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Inoltre, la Fondazione ITS deve assumere ogni opportuna cautela nella raccolta, stoccaggio, movimentazione e smaltimento di prodotti e materiali (di qualsiasi natura e composizione) aventi natura di farmaci, disinfettanti ovvero costituenti presidi di sicurezza individuale e/o collettiva impiegati dalla Fondazione per la prevenzione ed il contrasto del contagio (come ad esempio dal virus Covid-19) entro i locali aziendali e ovunque venga svolta l'attività sociale.

## M. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01)

In relazione ai reati previsti nell'articolo 25-duodecies del Decreto, la Fondazione ITS è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse della stessa, dagli organi sociali o da persone sottoposte alla loro vigilanza, in quest'ultimo caso qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Di seguito di riporta quanto previsto dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs 231/2001 (in vigore dal 9 agosto 2012):

- 1) *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

Il citato articolo 22 ("Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"), comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. *Testo Unico sull'immigrazione*) prevede:

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."*

Il citato articolo 603-bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" prevede:

3. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
  - 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
  - 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
  - 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione". È da tenere in considerazione che deve trattarsi di una condotta "intenzionale"; restano quindi escluse le violazioni di natura colposa.

Inoltre, deve ricorrere uno dei seguenti casi:

- a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;
- b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
- d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;

e) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

E' possibile, in ottica interpretativa ed estensiva, anche la presenza di responsabilità dell'ente per l'eventuale utilizzo di "caporali" per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano "regolari" (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità), ovvero il caso della rilevanza della responsabilità dell'ente, nel caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

#### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei *Destinatari*, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-*duodecies* del Decreto;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come precedentemente individuate), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte della Fondazione, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per la Fondazione;

- deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, la Fondazione è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle risorse umane, ciascun *Destinatario* deve:

- a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- c) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- d) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Fondazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- e) devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- f) non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- g) che tutte le attività svolte per conto della Fondazione siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- h) che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;
- i) che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- j) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- k) in generale, la normativa applicabile.

## M. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01)

I reati di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, introdotti dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 sono i seguenti:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis del D. Lgs 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs 74/2000);*
- *omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs 74/2000);*
- *indebita compensazione (Art. 10-quarter D. Lgs 74/2000);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 commi 1 e 2 bis del D. Lgs 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D. Lgs 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D. Lgs 74/2000).*

### 1.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nella gestione degli aspetti fiscali la fondazione si ispira ai principi che si riportano di seguito.

- ⇒ **Rispetto di Leggi, Regolamenti, Prassi e Giurisprudenza:** L'Ente si impegna a rispettare, da un punto di vista formale e sostanziale, tutte le leggi, regolamenti e prassi applicabili. L'Ente si impegna a mantenere un efficace "*sistema controllo interno del rischio fiscale*", garantendone il continuo e costante aggiornamento ogni qualvolta si verificano mutamenti interni e/o esterni tali da impattare sul medesimo nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
- ⇒ **Collaborazione e Trasparenza nei Rapporti con le Autorità Fiscali:** L'Ente instaura con le Autorità fiscali competenti un rapporto di piena collaborazione, non ostacolando in alcun modo le eventuali attività di verifica delle stesse e rispondendo alle richieste pervenute con la maggiore celerità e trasparenza possibile. Le informazioni fornite alle Autorità fiscali e agli altri organi rilevanti devono essere complete, accurate, veritiere e trasparenti. È vietato ritardare e/o ostacolare le attività realizzate da dette Autorità nel corso di verifiche o ispezioni.

I presidi espressi nel presente capitolo sono integrati dai principi di comportamento e divieti idonei a prevenire i rischi di illeciti penali nell'ambito di processi e attività a rischio in materia di reati societari, reati contro la Pubblica Amministrazione e il riciclaggio già disciplinati nei precedenti capitoli.

### Adempimenti fiscali

L'Ente assume ogni opportuna cautela adempiendo le prescrizioni di legge e conformandosi alla normativa interna nella gestione di tutte le fasi dei processi di: budgeting, ordinazione, acquisizione, documentazione, verifica e saldo delle prestazioni di approvvigionamento di beni e di servizi, ai fini del conseguente adempimento degli obblighi dichiarativi e di assoggettamento a tassazione.

Il rilascio di ogni dichiarazione (verbale, con supporto documentale cartaceo od informatico/telematico) e conseguente versamento d'imposta alle Autorità competenti deve essere effettuato sulla base delle risultanze della contabilità aziendale, deve risultare veritiera, esaustiva, corretta e conforme nei modi e nei termini richiesti dalla legge, effettuata a cura e sotto la responsabilità degli Esponenti aziendali all'uopo formalmente incaricati, nonché riferirsi alle prestazioni effettivamente (sia soggettivamente, che oggettivamente) richieste e ricevute dall'Ente.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE**  
**MECCATRONICO DEL LAZIO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

**SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

## 1. AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio correlato a violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex. D. Lgs. 231/2001) di Fondazione ITS (nel seguito anche “Ente”) è adottato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e con medesima procedura possono essere adottate successive modifiche o integrazioni di esso.

## 2. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO CORRELATO A VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/2001)

### 2.1 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO INTERNO

Il presente documento costituisce il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio correlato a violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex. D. Lgs. 231/2001) adottato da Fondazione ITS, quale complesso organico di prescrizioni disciplinanti le procedure di rilevazione, contestazione ed accertamento di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (nel seguito “MOG” o “Modello 231/01”), o di componenti di esso, nonché il successivo sanzionamento del trasgressore.

È il medesimo Decreto n. 231 che all’art. 6, comma 2, lett. e) a richiedere all’ente collettivo di “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*”. Infatti, la previsione espressa di una sanzione comminabile a chi violi una regola comportamentale del MOG è condizione di effettività dello stesso.

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico e, in generale, in ogni componente del MOG adottato da Fondazione ITS devono considerarsi obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 cod. civ., giusta il disposto dell’art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231/01. Del pari, tale obbligazione viene ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da Fondazione ITS con i Terzi (*i.e. fornitori di beni, di servizi o di opere, consulenti, outsourcers*), nel seguito definiti come “Collaboratori esterni”.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento amministrativo a carico dell’Ente, ovvero penale a carico dell’Esponente aziendale, giacché le regole comportamentali del MOG sono stabilite dalla Fondazione ITS indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

Infatti, il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è volto a sanzionare i comportamenti prodromici alla commissione di un illecito, ancorché non si sostanzino in fatti penalmente rilevanti.

Le sanzioni previste sono irrogabili per i comportamenti tenuti dai componenti degli organi sociali- ove presenti -, nonché dai Collaboratori esterni.

Le sanzioni previste dal presente sistema disciplinare sono altresì applicabili, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. Lgs. 231/01, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (c.d. whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

#### 2.1.1 Principi Generali

È sanzionabile qualsiasi condotta (attiva od omissiva) configurante un’infrazione ad una prescrizione del Modello 231/01, anche qualora l’evento non si realizzi.

Per ogni violazione dei precetti e delle disposizioni del MOG troveranno applicazione sanzioni disciplinari tipiche, proporzionate e adeguate alla gravità delle mancanze, da individuare in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Fondazioni ITS e per le persone fisiche;

- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti, tra cui la recidiva;
- eventuale concorso di più soggetti.

Per i Collaboratori e Fornitori di beni, servizi o opere le sanzioni irrogabili risultano conformate al rispetto di clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contatti e nei conferimenti di incarico.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") nominato dalla Fondazione ITS verificherà che le misure disciplinari sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione siano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, sarà irrogata la sanzione più grave.

## 2.2 TIPOLOGIE DI SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni irrogabili risultano conformate:

- al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile per la Formazione Professionale;
- per i collaboratori e fornitori di beni, servizi o opere al rispetto di clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contatti e nei conferimenti di incarico.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") nominato dalla Fondazione ITS verificherà che le misure disciplinari sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione siano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, sarà irrogata la sanzione più grave.

### 2.2.1 Sanzioni per tutti i Dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Fondazione degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti dell'Ente costituisce sempre illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Fondazione ITS in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per tutti i dipendenti, sia di livello dirigenziale che non, i provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

In applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro, si prevede che le mancanze del dipendente possono essere punite, a seconda della loro gravità con:

- *richiamo verbale o scritto;*
- *multa non superiore all'importo retributivo corrispondente a tre ore di lavoro;*
- *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 3 giorni;*
- *sospensione cautelativa dal lavoro ricorrendo i motivi di licenziamento per giusta causa;*
- *licenziamento con preavviso;*
- *licenziamento senza preavviso.*

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01.

Incorre nei provvedimenti disciplinari il soggetto che violi le procedure interne previste o richiamate nel Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli - o adottati, nell'espletamento di attività

sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del Modello stesso.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231/01, promosse dalla Fondazione ITS;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del Modello ed i relativi flussi informativi.

Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello 231/01, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti (nei limiti delle rispettive deleghe e competenze).

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

#### **2.2.2 Misure nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva**

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri della Giunta Esecutiva, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea di Partecipazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione del Consiglio di Indirizzo, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

I provvedimenti sanzionatori, a seconda della natura (colposa o dolosa), della gravità dell'infrazione commessa e accertata, potranno comportare secondo il principio di proporzionalità anche la riduzione degli emolumenti (compensi, bonus, fringe benefit, ecc.), la revoca dei poteri delegati, fino alla revoca dell'incarico con conseguente sostituzione del membro.

Anche nell'interesse del componente imputato, l'OdV può proporre al Consiglio di Indirizzo e all'Assemblea il provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni rivestiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

Resta in facoltà dell'Ente Consiglio di Indirizzo agire in responsabilità nei confronti del membro della Giunta Esecutiva autore della violazione accertata e sanzionata in sede disciplinare.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri dei componenti della Giunta Esecutiva:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro dell'Ente circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro dell'Ente.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

### 2.2.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti

L'adozione da parte di consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione ITS di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga a adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della fondazione di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

### 2.2.4 Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

## 2.3 PRINCIPI PROCEDURALI

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato a rilevare eventuali violazioni del MOG vigente, sia mediante accertamento (in occasione di verifiche, ispezioni e controlli) che indirettamente, su segnalazione o comunicazione ricevuta all'indirizzo di posta elettronica riservato dell'Organismo, o con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo.

L'Organismo, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione, assicurando altresì l'anonimato e la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione ITS.

Ove venga rilevata una possibile violazione, l'OdV (anche attraverso un proprio membro delegato, o avvalendosi di funzioni interne) espletterà un'attenta e riservata attività istruttoria volta all'accertamento del fatto e della sua gravità.

L'istruttoria verrà svolta con l'eventuale collaborazione del Direttore (sempreché non risultino essi stessi oggetto dell'istruttoria).

Qualora gli eventi o i comportamenti in istruttoria risultino assoggettati a formali accertamenti o a provvedimenti di Autorità pubbliche o Autorità di Vigilanza, l'Organismo dovrà esserne informato e, d'intesa con i Legali incaricati, potrà attendere l'esito dei medesimi per il completamento della propria istruttoria.

L'istruttoria è svolta, nei modi e termini di legge e di CCNL, previa contestazione formale della violazione al soggetto imputato e condotta nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nell'ambito del suo potere ispettivo, l'Organismo può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati o informati, nell'ambito delle prerogative proprie di tale fase.

Solo a conclusione dell'istruttoria l'Organismo darà formale comunicazione al Direttore, in veste di Datore di lavoro, che attiverà la procedura di sanzionamento disciplinare, fatto salvo l'eventuale e successivo controllo di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Ferma restando la competenza disciplinare del Datore di Lavoro, l'OdV potrà fornire parere consultivo in merito alla congruità della sanzione individuata ed alla concreta attitudine di essa ad impedire la reiterazione della violazione.

Qualora la segnalazione, ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione, puntualmente riportata nei rapporti periodici.

### **2.3.2 Tentativo**

Sono sanzionabili gli atti o le omissioni diretti a violare (volontariamente) i principi e le prescrizioni del MOG anche qualora l'azione non si compia, o l'evento non si verifichi, giacché lesive del vincolo fiduciario con Fondazione ITS.

### **2.3.3 Informazione e Formazione**

Onde garantirne la massima efficacia, il presente Sistema Disciplinare è affisso in copia presso la bacheca della sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE**  
**MECCATRONICO DEL LAZIO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

**REATI PRESUPPOSTO**

---

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-Octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
15	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-Undecies	Reati Ambientali
18	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-Terdeces	Razzismo e Xenofobia
20	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-Quinquesdecies	Reati Tributarî
22	25-Sexiesdecies	Contrabbando

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
23	Reati transazionali	Reati transnazionali
24	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
25	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Di seguito, si riporta il dettaglio dei reati inclusi nei suddetti articoli del Decreto.

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.<sup>9</sup>

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)<sup>10</sup>;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)<sup>11</sup>;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<sup>12</sup>.*
- *reati di cui all'art. 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701);*
- *peculato (art. 314 c.p.);*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
- *concussione (art. 317 c.p.)<sup>13</sup>;*
- *corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)<sup>14</sup>;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)<sup>15</sup>;*
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);*
- *Traffico di influenze illecite (346 - bis c.p.)<sup>16</sup>.*

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*

<sup>9</sup> Come novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69, dalla Legge n. 3 del 2019 nonché da ultimo dal Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

<sup>10</sup> Così come novellato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238.

<sup>11</sup> Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 10 aprile 2018 n.36

<sup>12</sup> Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 10 aprile 2018 n. 36

<sup>13</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3

<sup>14</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3

<sup>15</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n.2 e n.3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3

<sup>16</sup> Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)<sup>17</sup>;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)<sup>18</sup>;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).*
- *perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1).*

**Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:**

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)<sup>19</sup>;*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *traffico di organi prelevati su persona vivente (art. 601 bis c.p.);*
- *acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *promozione, organizzazione, finanziamento ecc. dell'immigrazione clandestina (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)<sup>20</sup>.*

**Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

<sup>17</sup> Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238

<sup>18</sup> Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238

<sup>19</sup> Così come modificato dalla legge 21.5.2019, n. 43

<sup>20</sup> Cfr. art.2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);*

Art. 25-ter, Reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D. Lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)<sup>21</sup>;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)<sup>22</sup>.*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*

<sup>21</sup> Come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3

<sup>22</sup> Abrogato ultimo comma dall'art. 1, Legge 9 gennaio 2019 n. 3

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)<sup>23</sup>;
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)<sup>24</sup>;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

Art.25-sexies, Abusi di mercato:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998)<sup>25</sup>;
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998).

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)<sup>26</sup> e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 c.p.)<sup>27</sup>, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio<sup>28</sup> (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Art. 25-octies. 1, Reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (Art. 493-quater c.p.) e, da ultimo, frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Art.25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:

- in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali<sup>29</sup>:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.),
- reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

<sup>23</sup> Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238

<sup>24</sup> Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

<sup>25</sup> Come modificato, al pari dell'art. 185, dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238

<sup>26</sup> Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3

<sup>27</sup> Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

<sup>28</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90.

<sup>29</sup> Come novellati dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68.

- reati di cui agli artt. 259 e 260<sup>30</sup> della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;
- reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione ed alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;
- reati di cui agli artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)<sup>31</sup>. I nuovi reati presupposto richiamati sono rispettivamente, ex art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998:

- Comma 3: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
  - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
  - b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
  - c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
  - d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
  - e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
- Comma 3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
- Comma 3-ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
  - a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
  - b) *sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*
- Comma 5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

Art. 25-terdecies, Razzismo E Xenofobia (Articolo Aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017 che richiama l'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>32</sup>).

<sup>30</sup> Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018

<sup>31</sup> Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

<sup>32</sup> Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p., 3° comma, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018.

- Art. 604 bis c.p., 3° comma “*si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge citata*”.

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Art. 25-quinquesdecies, Reati Tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quarter D. Lgs 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e comma 2 bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D. Lgs 74/2000);
- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D. Lgs 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine doganali (art. 283 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - ter del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 - quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati-presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale<sup>33</sup>

- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);*
- *Furto di beni culturali (art. 518-bis);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies).*

Art. 25-duodevicies, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici<sup>34</sup>

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

<sup>33</sup> Introdotti dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238

<sup>34</sup> Introdotti dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238